

10/12/2005

## **INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE: LETTERA APERTA AI MINISTRI: DEL LAVORO, DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

On. Ministri,

L'UGL ha più volte posto il problema della **pensionabilità dell'indennità di amministrazione** corrisposta ai Pubblici Dipendenti ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 16.5.95 e dell'art. 33 del CCNL del 16.2.99;

l'art. 34, comma 2, del CCNL Ministeri 1994-1997 che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità "**parte integrante della retribuzione mensile**" e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A, ai sensi del DPR n. 1092/73, così come modificato dalla Legge 29 aprile 1976, art. 15.

Tra l'altro detta indennità viene ridotta proporzionalmente in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50 %, in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare, allo stesso modo dello stipendio tabellare.

L'evoluzione del quadro normativo, richiamato da dottrina e giurisprudenza che va sempre più consolidandosi con riferimenti ben precisi e circostanziati (art. 15 legge 29 aprile 1976 n. 177, modificato dall'art. 43 del DPR 1092/73; art. 13, comma 1 del D.lvo n. 503 del 30.12.92; legge n. 335 dell'8.8.95, nonché contratti di lavoro a far data dal 1994), non consente di ritardare ulteriormente l'applicazione della liquidazione della predetta indennità di amministrazione in quota A.

Quanto sopra è avvalorato significativamente dalla deliberazione n. 2/2004/P della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, la quale ha statuito che l'indennità di posizione dei Dirigenti (che è l'equivalente dell'indennità di amministrazione dei dipendenti non Dirigenti, tanto è vero che essa trova la sua genesi nella medesima legislazione sopra richiamata) viene liquidata in quota A, al momento del trattamento di quiescenza.

Premesso, quindi, che è in atto, nel Pubblico Impiego, una gravissima discriminazione tra personale di qualifica dirigenziale e restante personale impiegatizio,

### **si chiede di sapere:**

- quali siano le valutazioni del Governo in ordine all'opportunità di impartire precise disposizioni di attuazione all'INPDAP, trattandosi di assegno fisso erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di eliminare da una parte la predetta discriminazione tra Dirigenti e non, dall'altro un contenzioso di dimensioni notevoli, contenzioso tra l'altro riconosciuto prevedibile dallo stesso INPDAP (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza), con l'ordine del giorno n. 38 approvato nella seduta del 2 dicembre 2004;
- quali siano ancora gli intendimenti del Governo in ordine alla revisione della circolare n. 51 emessa in data 22.05.2002 dall'INPDAP, su parere dei Ministri Vigilanti, circolare ostativa della liquidazione in quota A dell'indennità in questione, anche se nella medesima circolare ne viene riconosciuto, in astratto, il diritto;
- quali, infine, siano gli intendimenti del Governo sull'opportunità, in tempi brevi, d'impartire tutte le disposizioni *de quo* per l'inclusione in quota A dell'indennità di amministrazione degli Statali non Dirigenti.